

CONVEGNO BI - CSM

4 febbraio 2014

Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario

Seconda Sessione: Collaborazione informativa e coordinamento

Intervento Dott. Carmelo Barbagallo

1. Come ricordato dal Governatore in apertura del convegno, il contributo alla tutela della legalità è insito in tutte le funzioni istituzionali svolte dalla Banca d'Italia ed emerge, con particolare evidenza, nell'attività di vigilanza.

La sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria, la trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela, la stabilità finanziaria sono finalità assegnate all'azione di vigilanza che contribuiscono ad assicurare la legalità, formale e sostanziale, nel settore bancario e finanziario.

Comportamenti non conformi alle regole sono fonte di rischi legali e di reputazione e possono compromettere la sana e prudente gestione. Per converso, una cultura aziendale improntata al rispetto delle regole crea valore per gli azionisti e ha effetti positivi sulla redditività e sulla capacità di attrarre risorse patrimoniali e professionali.

La normativa di vigilanza italiana contiene, come quella europea e internazionale, molteplici previsioni a presidio della legalità.

Sia nella fase genetica che durante l'attività dell'intermediario gli azionisti rilevanti sono soggetti ad attento vaglio della Vigilanza volto a verificarne il possesso di caratteristiche di integrità e di professionalità coerenti con il ruolo di guida e di controllo che sono chiamati ad esercitare.

A tutti gli intermediari è richiesto di dotarsi di assetti di governo e organizzativi idonei a prevenire, mitigare e gestire i rischi di violazioni normative o il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti illeciti.

1.1 La Banca d'Italia contribuisce ad assicurare la legalità anche quando tutela la trasparenza e correttezza dei rapporti tra intermediari e clientela ed esercita, in coerenza con le sue attribuzioni, compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio. I due comparti regolamentari sono accomunati da un medesimo concetto di base, che è anche un principio di sana e prudente gestione: conosci il tuo cliente.

Soltanto una conoscenza, approfondita e aggiornata, del cliente e del reale titolare del rapporto può consentire una corretta valutazione del rischio insito nella relazione d'affari e, nello stesso tempo, generare una chiara rappresentazione del disciplinare economico dei prodotti offerti e una contrattualistica improntata a equità.

Riguardo alla tutela della trasparenza nei rapporti banca-cliente, negli anni lo strumentario offerto dalla regolamentazione si è ampliato e rafforzato. Nella consapevolezza che un approccio fondato esclusivamente su obblighi informativi e prescrizioni analitiche non consente di assicurare una tutela sostanziale della clientela, sono stati elaborati strumenti più evoluti, tarati sulle singole tipologie di prodotto e basati sui criteri guida della semplicità e della comparabilità. Faccio riferimento, ad esempio, agli indicatori sintetici di costo e alle schede standardizzate in cui le informazioni sono presentate alla clientela secondo un ordine di importanza.

Sempre nell'ottica di assicurare una tutela effettiva della clientela, sono state introdotte disposizioni volte a ottenere dalle banche comportamenti improntati a buona fede e correttezza. Si tratta di regole volte a far sì che gli intermediari aiutino il consumatore nell'effettuare scelte adeguate, imponendo ad esempio, l'obbligo di fornire spiegazioni o di valutare l'adeguatezza di un prodotto per il cliente.

A complemento delle misure a tutela della trasparenza e della correttezza degli intermediari, va anche ricordata l'attività di educazione finanziaria, condotta dalla Banca d'Italia. La crescente complessità dei prodotti finanziari e il perdurare della situazione di crisi accrescono i rischi di condotte devianti in danno della clientela; in questo contesto educazione finanziaria e trasparenza procedono di pari passo per evitare che clienti non adeguatamente informati possano essere indotti da politiche di offerta opache ad assumere rischi non coerenti con il proprio profilo economico-finanziario.

Contribuisce anche al medesimo obiettivo di tutela della legalità l'azione di contrasto dell'usura, che la Banca d'Italia conduce attraverso l'emanazione di apposite istruzioni per la rilevazione di costi medi per ciascuna operazione, posti dalla legge alla base della determinazione del tasso soglia e nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, mediante il riscontro dell'idoneità dei presidi adottati dagli intermediari per prevenire il superamento delle soglie usura.

Sotto il profilo degli interventi, i poteri di controllo sono esercitati in maniera rigorosa e sistematica, con un approccio proporzionale alla rilevanza delle violazioni accertate; oltre a irrogare sanzioni amministrative, in alcuni casi si è fatto ricorso alle misure inibitorie di nuova introduzione, chiedendo, ad esempio, agli intermediari di restituire le somme indebitamente percepite.

Nel quadro vigente i controlli e gli interventi amministrativi rimangono finalizzati alla tutela dell'interesse collettivo dei clienti e assumono carattere complementare rispetto al controllo giurisdizionale, orientato alla tutela dei diritti e degli interessi individuali.

Nonostante il rafforzamento dei poteri di reazione, l'ordinamento non consente alla Vigilanza di risolvere i casi singoli che sempre più spesso vengono portati alla sua attenzione. La Banca d'Italia non deve e non può sostituirsi alla magistratura nella tutela dei diritti individuali eventualmente lesi. Le singole controversie tra banche e clienti vanno sottoposte al vaglio della competente Autorità giudiziaria o, in alternativa all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alla cui recente istituzione ed efficace funzionamento ha contribuito e continua a contribuire significativamente la Banca d'Italia.

1.2 Del pari intensa è l'azione della Banca nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio. L'immissione dei proventi del crimine nell'economia legale, oltre a configurare una condotta penalmente perseguibile, costituisce una seria minaccia per l'integrità del sistema finanziario.

La connessione tra supervisione finanziaria e lotta al riciclaggio emerge con evidenza; entrambe ambiscono a confrontarsi con intermediari sani, solidi, efficienti e corretti e, in quanto tali, meno vulnerabili al crimine. Convergenti sono gli obiettivi e gli strumenti.

Le misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio costituiscono un ricco corredo della disciplina penale e tendono, nello stesso tempo, a evitare la strumentalizzazione, consapevole o inconsapevole, degli operatori finanziari da parte della criminalità organizzata.

L'ampio strumentario normativo in tema di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e organizzazione interna è funzionale al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla UIF, il cui invio è fortemente aumentato in questi ultimi anni.

Gli standard internazionali e la regolamentazione nazionale in materia di antiriciclaggio hanno superato la rigida impostazione *rule-based*, incentrata su previsioni generalizzate e non derogabili, introducendo un approccio basato sul rischio, che consente una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse e una maggiore flessibilità, intesa quale capacità di adattamento all'evoluzione del rischio di riciclaggio. Anche le Autorità di vigilanza del settore finanziario devono rivedere nel continuo la loro azione in un'ottica *risk-based*; anch'esse sono chiamate a confrontarsi con mercati, intermediari e prodotti finanziari sempre più sofisticati e globali.

In un contesto economico-finanziario in continua evoluzione, caratterizzato dalla progressiva globalizzazione dei mercati, dallo sviluppo di nuove tecnologie informatiche nelle transazioni finanziarie e dalla diffusione della moneta elettronica, un'efficace lotta al riciclaggio non può prescindere dalla cooperazione fra le Autorità dei diversi Paesi e dall'adozione di regole uniformi, che scoraggino arbitraggi normativi.

2. Gli obiettivi assegnati dal legislatore alla Vigilanza rappresentano anche il parametro sulla base del quale valutare la legittimità dell'azione amministrativa della Banca d'Italia e tracciano il confine oltre il quale i suoi poteri non possono essere esercitati.

Nel perseguimento della legalità le attività di vigilanza e quelle di indagine e giurisdizionale si esplicano con modalità che ne riflettono la profonda diversità.

Tanto le misure richieste agli intermediari, quanto l'azione di controllo e intervento della Banca d'Italia sono ispirate ai principi cardine della proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio. Ciò assicura efficienza

nell'allocazione delle risorse e maggiore capacità di adattamento all'evoluzione dei rischi.

Efficacia ed efficienza nell'azione - anche in termini di minimizzazione degli oneri a carico dei destinatari della vigilanza - sono più in generale obiettivi strategici dell'Organo di Vigilanza.

Al *focus* sull'intensità dei diversi rischi corrisponde un'attenta organizzazione dell'attività di supervisione, indispensabile considerata la sua complessità: le linee di azione e gli interventi da effettuare sono pianificati *ex ante* secondo priorità, fatte salve ovviamente le esigenze non preventivabili; i controlli sono guidati da metodologie e procedure accuratamente definite; le valutazioni seguono criteri oggettivi e verificabili *ex post*; l'attività svolta è analizzata a consuntivo e sottoposta alle forme di *accountability* esterna stabilite dall'ordinamento.

Le caratteristiche dell'azione di Vigilanza determinano anche le peculiarità del potere sanzionatorio della Banca d'Italia, guidato da finalità non solo punitive dell'autore della violazione ma anche ripristinatorie dello specifico interesse amministrativo leso. La recente riforma della procedura sanzionatoria ha reso l'esercizio del potere più funzionale al perseguimento delle finalità stesse dell'attività di vigilanza, mediante lo specifico rilievo attribuito, ai fini della determinazione della sanzione, alle azioni correttive adottate dai soggetti vigilati, incentivandone, così, la collaborazione attiva.

La diversità ontologica fra l'azione di vigilanza e quella giurisdizionale sussiste anche nei controlli condotti *on site* dalla Banca d'Italia, che sembrerebbero presentare, a una analisi superficiale, talune similitudini con gli accertamenti tipici della polizia giudiziaria.

Gli ispettori della Banca, pur rivestendo la qualità di pubblici ufficiali, svolgono un'attività di matrice amministrativa strettamente funzionale all'acquisizione e alla verifica di notizie e informazioni ritenute necessarie, in un'ottica di vigilanza, per esprimere valutazioni di ordine tecnico sulla condotta operativa complessiva dell'intermediario ispezionato.

Le caratteristiche di tipicità e di legalità dell'azione di vigilanza comportano una necessaria delimitazione dello spettro d'indagine; la ricerca di fattispecie di reato, l'acquisizione delle relative fonti di prova e l'individuazione

dei responsabili non rientrano tra i compiti degli incaricati della supervisione finanziaria; l'eventuale accertamento di circostanze che abbiano il *fumus* di un illecito penale è, pertanto, incidentale rispetto alle finalità ispettive e costituisce il risultato indiretto degli accertamenti istituzionalmente compiuti.

Ferme restando le rispettive competenze e prerogative, la Vigilanza e gli Organi inquirenti collaborano, con modalità flessibili, talvolta già dalle prime fasi del sopralluogo ispettivo, attraverso l'instaurazione di contatti con le Procure interessate, rese tempestivamente edotte dell'emersione di profili penali di interesse. Nell'ambito ispettivo sono frequenti i casi in cui i team conducono, nel corso dei sopralluoghi, specifici approfondimenti e analisi su complesse questioni bancarie e finanziarie sottoposte dall'Autorità Giudiziaria ovvero compiono, in autonomia, verifiche tecniche su tematiche già all'attenzione degli inquirenti, estese, in taluni casi anche a clienti dell'ispezionata, in relazione al loro coinvolgimento in indagini in corso.

Anche in mancanza di un'iniziale fase di contatto con gli Organi inquirenti grava in ogni caso sull'ispettore di vigilanza l'obbligo di denuncia, attraverso la trasmissione di tutta o parte della relazione ispettiva al competente organo inquirente, qualora i fatti accertati, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, configuri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

In applicazione di tale principio, l'art. 7 del Testo Unico Bancario, introducendo un'eccezione solo procedurale alla regola della denuncia diretta da parte dei pubblici ufficiali, impone ai dipendenti di segnalare le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche quando assumano la veste di reati, al Direttorio della Banca d'Italia. I tempi e le modalità di esercizio della denuncia sono tali da non compromettere l'esigenza di pronto accertamento e di rapida repressione dei potenziali reati accertati.

3. L'intensità e la qualità della collaborazione istituzionale sono fondamentali ai fini di un'efficace azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti; lo scambio di informazioni e l'integrazione delle diverse competenze potenziano la capacità di risposta complessiva delle istituzioni.

La collaborazione nel settore finanziario, caratterizzato dalla presenza di competenze di vigilanza variegata e da mercati finanziari aperti alla prestazione transfrontaliera dei servizi, interessa anche le altre Autorità di Vigilanza

nazionali ed estere. In questo campo la collaborazione è volta anche a mitigare i rischi di orientamenti difformi e a contenere gli oneri gravanti sugli intermediari e si svolge attraverso strumenti di coordinamento strutturati (quali ad esempio protocolli e/o Comitati istituiti ad hoc), che consentono di gestire situazioni complesse e conseguire significativi risultati.

La cooperazione con l'Autorità Giudiziaria segue modalità proprie, che riflettono la dislocazione sull'intero territorio nazionale e l'autonomia delle singole Procure. Sulla convergenza delle finalità istituzionali della Banca d'Italia e dell'Autorità Giudiziaria si fonda un rapporto continuo, assiduo, sostanziale di collaborazione, basato non solo sullo scambio di informazioni, ma anche su un vero e proprio coordinamento.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento della cooperazione con l'Autorità Giudiziaria e con la Guardia di Finanza, con la quale è stato stipulato un protocollo. Nel 2013 gli incarichi di consulenza tecnica conferiti al personale della Banca d'Italia sono stati 63 (36 nel 2012); le testimonianze dei dipendenti dell'Istituto hanno interessato 48 procedimenti penali (32 nel 2012); le richieste di informazioni e documentazione avanzate dall'Autorità giudiziaria relative a indagini che coinvolgono, direttamente o indirettamente, intermediari vigilati sono state 500 (491 nel 2012).

Le denunce di fatti di possibile rilievo penale (249 nel 2013), per la maggior parte dei casi in materia antiriciclaggio, sono il frutto dell'intensificazione dei controlli *on site* della Banca d'Italia, anche attraverso ispezioni mirate presso le Direzioni Generali e accessi su dipendenze collocate in aree territoriali particolarmente esposte al rischio di riciclaggio. Per altro verso, ha contribuito anche l'azione di sensibilizzazione svolta dall'Istituto, che ha offerto forte stimolo al progressivo aumento delle segnalazioni ex art. 52 d. lgs. n. 231/07 inviate dagli stessi organi di controllo degli intermediari.

In materia di *money laundering*, tuttavia, la valutazione del numero delle segnalazioni inoltrate non può prescindere dalla considerazione che la legge prevede misure di natura penale per sanzionare condotte, talora frutto di carenze di tipo organizzativo o procedurale (si pensi a casi fortuiti di mancata registrazione di alcune operazioni), non sempre connotate da un alto grado di potenzialità lesiva; da più parti si auspica, da tempo, una depenalizzazione delle

violazioni non caratterizzate, sul piano oggettivo, dall'utilizzo di dati o documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti.

Più in generale, occorre rivedere il complessivo impianto sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2007, anche con riguardo agli illeciti amministrativi, specie con riferimento ai meccanismi di quantificazione delle sanzioni. In tale settore il fondamentale principio dell'approccio basato sul rischio - che dovrebbe incentivare flessibilità e responsabilizzazione degli operatori nella valutazione della clientela - rischia di restare lettera morta in presenza di un apparato sanzionatorio che punisce le omissioni sulla base di parametri rigidi.

Nel tempo, si è realizzato un processo evolutivo delle modalità di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, ora caratterizzate da un approccio estremamente proattivo e dalla costante ricerca di forme di interlocuzione tempestive e efficaci, idonee ad agevolare il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, anche per il tramite degli organi inquirenti e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Le prassi, anche informali, che si sono consolidate e affinate nel corso del tempo, hanno determinato l'instaurarsi di un efficace sistema di relazioni collaborative. In casi eccezionali, tenuto conto delle peculiarità della piazza di insediamento, sono state introdotte forme strutturate di cooperazione al fine di assicurare assistenza in via continuativa alle Procure, mediante l'istituzione di Nuclei di supporto all'Autorità Giudiziaria: a Milano opera già da qualche anno un *pool* di risorse del Servizio Ispettorato vigilanza all'uopo dedicato; sulla base dei positivi risultati conseguiti, un'analogha struttura è stata recentemente costituita a Roma. E' cresciuta la tempestività delle informative da parte della Banca d'Italia, che sovente, specie nei casi di maggiore urgenza, precedono la consegna del rapporto ispettivo al soggetto vigilato.

Sintomatica dell'impegno profuso dall'Istituto è la recente rivisitazione delle prassi interne, che si è mossa nella direzione della semplificazione e dello snellimento dell'iter operativo senza compromettere l'ampiezza delle valutazioni condotte, anche alla luce del confronto con l'intermediario; ciò al fine di evitare che le Procure ricevano comunicazioni eccessivamente sintetiche e prive di ricostruzioni idonee a consentire l'individuazione dei punti nodali della vicenda.

Ormai consolidata – da parte di alcune Procure - è anche la prassi di trasmettere un *feedback* sulle segnalazioni inoltrate dalla Banca d'Italia che, oltre ad ampliare il patrimonio informativo a disposizione della Vigilanza, costituisce un valido ausilio nell'orientare la valutazione dei nuovi casi. Tali "flussi di ritorno" possono costituire il presupposto (specie nel caso di intermediari marginali sui quali la Banca dispone di poteri di controllo limitati) per dare corso, tanto più rapidamente quanto più tempestiva è l'informazione, – alle azioni amministrative necessarie .

La reciprocità e la regolarità dell'interlocuzione con i magistrati inquirenti consentono di focalizzare meglio gli ambiti di interesse e, pertanto, di assicurare esaustività ed incisività alle segnalazioni.

4. Le informazioni acquisite nell'ambito della collaborazione, anche informale, con l'A.G. rivestono una notevole utilità sul piano di vigilanza, sotto molteplici profili.

La possibilità di disporre di notizie non altrimenti reperibili consente di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'attività della Vigilanza, che può focalizzarsi su intermediari i cui profili di problematicità potrebbero essere non immediatamente individuabili nell'ambito degli ordinari controlli.

Nella recente esperienza sono numerose le ipotesi in cui contatti tempestivamente instaurati, nel pieno rispetto della riservatezza che copre la fase delle indagini, con gli uffici giudiziari hanno consentito di avviare senza indugio forme di monitoraggio più strette nei confronti di singoli intermediari, anche attraverso accessi ispettivi. Nei casi più gravi, la collaborazione ha consentito di adottare sollecitamente provvedimenti di rigore.

A livello di sistema, in presenza di questioni trasversali - penso ad esempio ai rapporti tra intermediari italiani e controparti sammarinesi - sono state diramate comunicazioni agli operatori e avviate "campagne" ispettive mirate. Nell'ambito dei controlli antiriciclaggio, nella selezione delle aree o dei settori maggiormente esposti al rischio di *money laundering* da sottoporre prioritariamente a verifica in omaggio al principio del *risk based approach*, indicatori di tipo quantitativo si affiancano alle informazioni sulla diffusione e concentrazione dei fenomeni criminali acquisite nel corso dei contatti con l'A.G.

L'esistenza di sinergie fra attività di prevenzione e di contrasto è riconosciuta peraltro dallo stesso legislatore, che ha talora scelto di regolamentare espressamente meccanismi di collaborazione attiva e di scambio di informazioni fra Autorità giudiziaria e amministrativa.

Ciò è accaduto, tipicamente, in ambiti - quali quello della disciplina antiriciclaggio e della responsabilità amministrativa da reato degli enti - nei quali sussiste una specifica e peculiare connessione tra adeguatezza degli assetti organizzativi adottati dagli intermediari e possibilità di coinvolgimento, anche inconsapevole, degli stessi nella commissione di reati.

L'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007 e l'art. 97 *bis* del TUB introducono un raccordo di tipo informativo, attraverso la comunicazione che l'Autorità giudiziaria deve fornire all'Autorità di vigilanza quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio (o il finanziamento del terrorismo) sia avvenuto attraverso operazioni effettuate presso i soggetti vigilati ovvero iscrive nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca. Tale raccordo è finalizzato all'adozione, da parte dell'Autorità amministrativa, degli atti di propria spettanza; nel caso dell'art 97 *bis* la comunicazione ha anche la funzione di consentire all'Autorità di fornire le proprie valutazioni in ordine all'adeguatezza dell'organizzazione interna ai fini della prevenzione dei reati.

Nella valutazione delle sinergie non va inoltre sottovalutato il rilievo cruciale per il corretto esercizio delle attribuzioni della Banca d'Italia dell'azione svolta dalla magistratura per il contrasto delle condotte di ostacolo. Un efficace presidio della veridicità delle informazioni rese è presupposto indefettibile per consentire alle Autorità di Vigilanza di assumere con tempestività le misure adeguate a fronteggiare le peculiarità dei singoli casi.

Ciò ancor di più in un contesto di crisi, in cui possono essere incentivate condotte dei soggetti vigilati volte a celare alle Autorità e al mercato uno stato di difficoltà o ad attenuarne la percezione della gravità al fine di scongiurare la possibile adozione di provvedimenti sfavorevoli.

5. Per la Vigilanza si attendono significative novità: l'entrata in vigore della Direttiva e del Regolamento sui requisiti di capitale delle banche (cd. CRD IV-

CRR), e l'avvio del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism – SSM*), uno dei tre pilastri su cui si fonda l'Unione Bancaria.

Il nuovo quadro normativo introdurrà una disciplina prudenziale unica e armonizzata (c.d. *single rulebook*) e renderà applicabili agli intermediari europei le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, con l'intento di promuovere un sistema finanziario più solido e rafforzare la resilienza degli intermediari.

Un impatto rilevante deriverà dalle disposizioni della Direttiva tese ad armonizzare i regimi sanzionatori dei singoli Stati membri al fine di accrescerne efficacia, proporzionalità e potere dissuasivo. Sono attese significative innovazioni: l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie esistenti e la previsione di nuovi poteri di intervento per l'Autorità di vigilanza.

Sotto il primo profilo, il nuovo impianto sanzionatorio sarà caratterizzato dall'applicazione - quale criterio generale e prevalente - di sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche (alle quali potrà affiancarsi la responsabilità delle persone fisiche); sarà inoltre elevata la misura massima delle sanzioni, che potranno arrivare fino a 5 milioni di euro per le persone fisiche o al 10% del fatturato per gli intermediari.

Con riferimento al secondo profilo, l'obiettivo è quello di realizzare un generale rafforzamento degli strumenti di intervento a disposizione delle Autorità, utili a produrre rapidamente effetti sul mercato e a responsabilizzare il più possibile anche gli individui. Sarà pertanto ampliato lo spettro delle misure applicabili, con la previsione di altri strumenti interdittivi, quali l'ordine di cessazione del comportamento illecito (*cease and desist order*), il divieto temporaneo agli esponenti di esercitare funzioni presso intermediari (*temporary ban*), la pubblicazione di un avviso che indica il soggetto responsabile e la natura della violazione commessa (*public statement*). È auspicabile che, in sede di recepimento della Direttiva sia riconosciuto alle Autorità anche il potere di *removal* degli esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario.

Quanto alla realizzazione del *Single Supervisory Mechanism*, si assisterà a una diversa ripartizione delle competenze di vigilanza. La BCE, con la

collaborazione delle Autorità nazionali, vigilerà direttamente sulle principali banche dell'eurozona; le banche restanti saranno soggette ai supervisori nazionali, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla BCE, che potrà comunque avocarne la vigilanza se lo riterrà necessario.

L'interazione tra ordinamenti penali nazionali non armonizzati, l'interlocuzione con gruppi ispettivi i cui componenti sono di diversa nazionalità e con *background* diverso avranno impatto anche sulle modalità di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Sta emergendo – in omaggio al principio di territorialità del diritto penale - un orientamento secondo il quale la BCE, in presenza di *notitiae criminis*, dovrà interessare il supervisore nazionale ai fini della successiva denuncia all'A.G. competente.

Nella fase di realizzazione dell'Unione bancaria occorrerà porre specifica attenzione all'organizzazione e al funzionamento del nuovo network di supervisione. In tale ambito potrebbe esserci spazio per disegnare nuove forme di coordinamento con l'Autorità Giudiziaria: l'obiettivo è quello di mantenere, anche nel rinnovato contesto, i benefici effetti delle sinergie finora sviluppate.

Alle Autorità di vigilanza nazionali resterà in ogni caso la responsabilità per le attività di supervisione non trasferite all'SSM: il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la tutela della trasparenza e della correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

L'innovazione del contesto internazionale nonché l'attenzione e l'impegno da sempre dedicati dalla Banca d'Italia al tema di tutela della trasparenza e della correttezza nei rapporti banca/cliente hanno indotto a prevedere, in occasione del recente riassetto organizzativo della Vigilanza, un'apposita struttura, che consentirà di conferire rinnovato vigore alla tutela della legalità. La nuova struttura, competente anche in materia di antiriciclaggio, sarà tributaria di dati e informazioni sull'andamento delle gestioni aziendali e costituirà un'essenziale fonte informativa per il presidio dei rischi legali e reputazionali in costante raccordo con la vigilanza prudenziale.

Un'economia moderna richiede l'affermazione del valore della legalità attraverso regole certe e di elevata qualità e mediante una solida e convinta azione di *enforcement*.

La diffusione di comportamenti illegali, crescente in tempi di crisi, alterando le condizioni di concorrenza e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse incide sul corretto funzionamento dei mercati con riflessi sulla stabilità ed efficienza complessive. Questi fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico-sociale e causano un danno d'immagine all'intero Paese.

Convegni come quello odierno rappresentano un'utile occasione per confrontarsi su tematiche di comune interesse. Non mancano gli aspetti meritevoli di un approfondimento congiunto, che potrebbero beneficiare del valore aggiunto offerto dalla diversità di prospettive e angoli visuali; mi riferisco sia a tematiche trasversali – quali la gestione, nell'ambito del processo penale, di informazioni di vigilanza sensibili per la stabilità dell'intermediario – sia al possibile contributo nell'analisi di fenomeni finanziari di contesto, utili per inquadrare fatti di reato.

La Banca d'Italia è attivamente impegnata sul fronte della legalità. È evidente, però, che se i controlli delle Autorità di settore possono costituire un utile deterrente rispetto a condotte inosservanti delle regole, solo un approccio integrato tra la fase di prevenzione e quella di repressione può contrastare in modo efficace la criminalità. L'esperienza acquisita e i risultati raggiunti ci inducono a perseverare nel cammino intrapreso con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.